

© Copyright 2011 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
<http://www.giappicelli.it>

ISBN/EAN 978-88-348-1936-4

Composizione: Compograf - Torino
Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CIAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.


Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da ALDRÒ, via delle Erbe, n. 2, 20121 Milano, telefax 02-80.95.06, e-mail: aldro@ol.it

SCRITTI DI COMPARAZIONE E STORIA GIURIDICA

*Atti dei seminari del Dottorato di
Diritto Comparato dell'Università di Palermo*

a cura di

PIETRO CERAMI e MARIO SERIO



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO



'Domicilio'. Spunti di comparazione storica in tema di inviolabilità di domicilio *



Luciano Paolo Garbarino

«Soggetti, cose, abitano nello spazio. Ognuno di essi è individuato da un luogo e riceve un predicato di posizione. Il linguaggio giuridico è tutto intriso di richiami spaziali: dimora, residenza, domicilio delle persone fisiche; sede delle persone giuridiche; confini di terre e di altri beni immobili; contiguità o vicinanza di fondi; luoghi di conclusione di accordi, di adempimenti di doveri, di esercizio di diritti. (...) C'è, nel profondo nascere e svolgersi del diritto, un legame terrestre, un'origine necessaria dei luoghi».

(N. IRTI, *Norma e luoghi. Problemi di geodiritto*, Roma-Bari, 2002, 3)

La frase in epigrafe, in modo per me felice e suggestivo, evoca un carattere essenziale del diritto, la sua 'spazialità': l'*origine necessaria dei luoghi* che contraddistingue il *profondo nascere e svolgersi del diritto*. Natalino Irti cita alcuni dei *richiami spaziali* che intridono il linguaggio giuridico e rinviavano agli istituti. Non sono i soli, ma sono senz'altro quelli di più immediata e cogente peribilità. Tra essi vorrei cercare di affrontarne uno, 'domicilio', forse quello più legato alla fisicità della persona e alla sua *sfera più intima*, per così dire alla sua 'privatizza'. Non intendo sviluppare il tema con approfondimenti storico-eseggetici particolarmente esaurienti e analitici. Tenterò di adottare uno sguardo di lungo periodo e un approccio in qualche misura di comparazione diacronica e sincronica. Lo scopo è quello di individuare alcune linee portanti -

* Il testo riproduce, con qualche indispensabile adattamento, gli appunti che sono stati alla base della lezione da me tenuta il 27 marzo 2009 a Palermo nell'ambito del Dottorato di Diritto comparato dell'Università degli Studi di Palermo. Ringrazio per avermi invitato a tenere la lezione i Colleghi Guido Smorto, Coordinatore del Dottorato, e Pietro Cerami; ringrazio in particolare quest'ultimo per avermi conivito, con la sua cortese insistenza, a pubblicare questo scritto. Sul tema il rinvio bibliografico fondamentale è a O. LICANDRO, *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Torino, 2004, cui sono debitore (ivi, p. 37), tra l'altro, della bella citazione di N. Irti posta in epigrafe.

'Domicilio'. Spunti di comparazione storica in tema di inviolabilità di domicilio

205

per così dire alcuni 'archetipi' - che nascono e si affinano nell'antichità, che attraversano i secoli e che giungono sino alle esperienze giuridiche contemporanee, con un percorso che parte dall'oggi per risalire nel corso dei secoli sino all'esperienza giuridica romana.

Possiamo partire dalla nostra Costituzione (e prestiamo attenzione alle date: essa viene promulgata il 27 dicembre del 1947 ed entra in vigore il 1 gennaio 1948), che all'art. 14 prevede:

«Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

(...)

Il principio, posto nell'ambito della parte prima della Carta Costituzionale dedicata ai "Diritti e doveri dei cittadini", nel titolo primo "Rapporti civili", è enunciato subito dopo l'affermazione dell'inviolabilità della libertà personale, contenuta nell'art. 13 (1° comma: "La libertà personale è inviolabile"), come esplicitazione necessaria e ineludibile di questa. Nell'esprimerlo è impiegato il termine 'domicilio', che nel linguaggio giuridico del nostro ordinamento ha una sua tecnicità. Torneremo più avanti su di esso.

Il precetto costituzionale va in primo luogo posto in relazione con analoghe enunciazioni contenute nelle solenni Dichiarazioni dei diritti dell'uomo che la comunità internazionale elaborava e approvava proprio in quel torno di tempo. Dopo la tempesta della guerra mondiale e delle dittature europee di anteguerra era sentito come dovere necessario quello di proclamare come inalienabili i principi della libertà fondamentali di ogni uomo e, tra essi, anche quello della inviolabilità del domicilio. Così la "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo", approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, proclama all'art. 12:

Nessun individuo può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Vale la pena di ricordare che la "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" non è un trattato internazionale. Il suo valore è sicuro sul piano morale (il suo Preambolo parla in proposito di "ideale comune"), ma è discussa la sua cogenza sul piano giuridico. Diverso è il caso della "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848 ed entrata in vigore il 26 ottobre successivo), che ha valore cogente. Anche in essa è contenuto il principio della inviolabilità del domicilio (espresso con la formula "diritto al rispetto"):

Art. 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

Mentre nella traduzione in italiano (a cura delle Nazioni Unite) della "Dichiarazione universale" è usato il termine generico "casa", nella "Convenzione europea" si impegna il termine, tecnico per il diritto italiano, "domicilio", esattamente come nella nostra Costituzione. In entrambi i casi il principio è inserito nel più ampio ambito della tutela della "vita privata" (e familiare). Il sintagma "vita privata" non appare nella nostra Costituzione, ma a me pare particolarmente suggestivo perché evoca quel diritto alla "privacy", che nel nostro ordinamento verrà esplicitato e regolato vari decenni dopo l'entrata in vigore della Carta.

Osservato che la Costituzione, anche sul tema dell'affermazione dell'inviolabilità del domicilio, partecipa allo "spirito dei tempi" e alla tensione etica postbellica che sta alla base dei grandi documenti internazionali richiamati, vorrei ora soffermarmi, sia pure con brevissimi cenni, sulla storia specificamente italiana della tutela del domicilio per sottolineare il fatto che la Carta Costituzionale si inseriva su una normativa, in particolare civile e penale, la cui lettura e comprensione appare indispensabile per comprendere meglio la norma dell'art. 14 Cost., sia nel suo contenuto tecnico-giuridico, sia nella sua valenza innovativa. È utile ancora una volta avvertire che non intendo seguire tutti i percorsi normativi richiamati e sottesi alla norma costituzionale e le relative problematiche. Il tema del "domicilio" ha infatti una vasta serie di declinazioni nel sistema giuridico, che lo rendono per così dire trasversale rispetto alle tradizionali e più diffuse partizioni sia normative sia scientifiche del diritto. Così esso ha rilievo civilistico, penale, processualistico (in relazione sia al processo civile, sia a quello penale), amministrativo, elettorale, tributario e via enumerando. Senza esaminare tutto ciò, tenterò di individuare alcuni profili che consentiranno, a mio avviso, di instaurare un confronto più diretto e fecondo con le fonti romane.

Il primo luogo va fatto rinviare all'art. 43 del c.c., che com'è a tutti noto, era già vigente al momento in cui i costituenti elaboravano il testo della Costituzione:

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Il testo dell'art. 43 riprende pressoché testualmente l'art. 16 del c.c. del 1865:

Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede principale dei propri affari ed interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Già questo è un primo segnale di una persistenza nella concezione degli istituti (sia pure con le possibili diverse interpretazioni che di essi possono aver dato dottrina e giurisprudenza in conseguenza dei mutamenti sociali e anche normativi), ben rispecchiata dalla persistenza terminologica, che del resto può riallacciarsi sia al precetto costituzionale già contenuto nell'art. 27 dello Statuto Albertino:

legge, e nelle forme che essa prescrive;

sia al precedente codicistico del Code Civil francese (art. 102):

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Dal punto di vista puramente linguistico la derivazione di "domicilio" / "domicile" dal latino *domiciliūm* è scontata. Mi pare non banale però tentare di intravedere, dietro e al di là della derivazione linguistica, le tracce di un'eredità giuridica.

La disciplina penalistica può dare forse un aiuto maggiore rispetto alla norma del Codice Civile prima citata. Il Codice Penale contiene una Sezione (la Sez. IV del Capo III del Tit. XII del Libro II) dedicata ai "delitti contro la inviolabilità del domicilio". Apre la Sezione l'art. 614, che reca come rubrica "Violazione di domicilio":

Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero si introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.

(...)

Il testo è ancora quello originale, così com'era stato elaborato dal legislatore del 1930 (come si sa il Codice Penale venne approvato con un Regio Decreto del 19 ottobre 1930 ed entrò in vigore il 1 luglio 1931) durante il fascismo. La rubrica dell'articolo denomina il reato, come detto, "violazione di domicilio" e il testo descrive la fattispecie criminosa facendo riferimento all'"abitazione", alla "privata dimora", alle loro "appartenenze", vale a dire a "luoghi" fisici. La violazione si realizza allorché l'introduzione avviene "contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluder[la]", ovvero "clandestinamente o con l'inganno". In origine la Sezione conteneva un solo altro articolo (il 615) che punisce la violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.

Nuove esigenze di tutela della "vita privata e familiare" (si ricorderà il resto della Convenzione europea) hanno indotto il legislatore italiano a prevedere nuove figure di reato che sono state introdotte novellando il Codice Penale. Si sono così aggiunti altri articoli alla Sezione dedicata alla violazione di domicilio. Qui interessano in particolare l'art. 615 *bis*, introdotto con l'art. 1 della legge 8 aprile 1974, n. 98, e l'art. 615 *ter*, introdotto con l'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 547 (altri due articoli, il 615 *quater* e il 615 *quinqües* puniscono reati informativi relativi alla denegazione o diffusione di codici d'accesso). Le due norme citate puniscono rispettivamente le "Interferenze illecite nella vita privata" (così recita la rubrica dell'art. 615 *bis*) e l'"Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" (rubrica dell'art. 615 *ter*):

Art. 615 *bis* Cod. pen. *Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata, svolgendosi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

(...)

Art. 615 ter Cod. pen. *Chiunque si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*
(...)

Con l'art. 615 bis si è ancora nell'ambito di una concezione di 'domicilio' come luogo fisico. La novità consiste nel divieto di 'introdursi' nel 'domicilio' con "strumenti di ripresa visiva e sonora". Il progresso tecnologico consente modalità di violazione (procurarsi "indebitamente notizie e immagini..."), che non consistono nell'"introdursi" fisicamente in un luogo e che perciò non potrebbero essere punite a tenore dell'art. 614 c.p. Di qui la necessità dell'intervento del legislatore.

Con l'art. 615 ter si arriva a una concezione 'virtuale' di 'domicilio'. Lo straordinario diffondersi della tecnologia informatica (ignota al legislatore del 1930) pone la necessità di punire chi violi i sistemi informatici o telematici. Qui non vi è più traccia di un luogo fisicamente percepibile in coordinate spaziali umane. Mi pare però significativo che il nuovo reato sia stato previsto nell'ambito della tradizionale categoria della 'violazione di domicilio'. La stessa terminologia usata nell'articolo appartiene alla sfera semantica che caratterizza le norme in tema di 'domicilio': "Chiunque si introduce", "vi si mantiene" (si confronti "chi si trattiene" dell'art. 614), "contro la volontà espressa o tacita". Un uso metaforico di un linguaggio legato alla 'fisicità' dei luoghi e dei comportamenti, che pur nella sua singolarità pare mostrare da un lato la persistenza di schemi giuridici consolidati e, dall'altro lato, la forte tendenza a interpretare la tecnologia informatica secondo una 'misura' umana, almeno nell'esperienza comune. Un'ultima osservazione: questi interventi normativi mostrano che la legislazione italiana non è cristallizzata e immutata, come una certa visione giornalistica tende sempre a lamentare. Nel giro di venti anni (dal 1974 al 1993), sulla scia del progresso tecnologico e dei conseguenti mutamenti sociali e della sensibilità comune che ne derivano, si introducono innovazioni importanti su un tema così delicato come la tutela della vita privata. L'ordinamento italiano si avvicina così, per gradi, al recepimento della nozione di 'privacy' e della necessità di una tutela che vada oltre agli aspetti puramente fisici del 'luogo', sia esso spazialmente concreto o virtuale.

Vorrei ora porre in evidenza alcuni punti specifici, ma nodali, delle fonti a cui ho fatto riferimento, che non esauriscono certo sul piano giuridico tutti gli aspetti delle fattispecie richiamate, ma che comunque individuano un nucleo (anche di contenuti giuridici oltre che di segni linguistici o di sintagmi) utilmente confrontabile con quanto è possibile ricavare dall'esperienza romana:

- la tutela è accordata al 'domicilio', inteso come luogo, indicato anche nel modo più semplice e diretto con il segno 'casa';
- si parla di 'inviolabilità' del luogo;
- si puniscono gli atti lesivi dell'"inviolabilità" (anche nel caso in cui il luogo è virtuale e telematico), qualora essi siano posti in essere contro la 'volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escludere', 'clandestinamente', 'con l'inganno'.

Ora, l'enucleazione di questi elementi si riscontra nell'esperienza giuridica romana (in sintonia, d'altro canto, con il sentire sociale) a partire dall'età più arcaica, con signifi-

ficativo intreccio di contributi dati sia da fonti autoritative (la legge) sia dall'interpretazione giurisprudenziale. Già infatti nella Legge delle XII Tav. erano presenti alcune norme, soprattutto attinenti alla sfera magico-sacrale, poste a tutela della *domus*: si possono ricordare la punizione dell'*occantatio* (maleficio posto in essere contro la porta di una casa), forse l'*obvagulatio* (la cui configurazione è molto discussa in dottrina e che potrebbe consistere in un rito contro la porta della casa di colui che, venendo meno alla promessa, si fosse sottratto alla testimonianza in giudizio), forse l'*ambitus* (lo spazio che doveva circondare nell'età più antica la *domus* e che, almeno secondo una corrente interpretativa, avrebbe svolto la funzione di individuare il limite spaziale entro il quale il *patet* non avrebbe tollerato alcuna ingerenza, con significativa analogia con il *periculum* rispetto alla *civitas*), la punizione del *furtum* e le connesse cautele in merito alla perquisizione domiciliare (la *quaestio lance licioque*), soprattutto il divieto previsto per un atto di *se* lecito, la *in ius vocatio*, per l'ipotesi che essa fosse compiuta *de domo*.

Quest'ultima fattispecie è particolarmente interessante, giacché sull'antico principio decemvirale si è sviluppata nel corso dei secoli, e ancora in età imperiale, una intensa interpretazione giurisprudenziale, volta a precisare l'estensione e i limiti del divieto.

In proposito possiamo subito richiamare un noto passo di Gaio tratto dal suo commentario alla Legge delle XII Tavole:

D. 2.4.18 (Gai. ad leg. XII tab.): *Plerique putaverunt nullum de domo sua in ius vocari licere, quia domus tutissimum cuique refugium sit, eumque qui inde ius vocaret, vim inferri videri.*

Gaio menziona qui il divieto di compiere la *in ius vocatio de domo*, motivando con il fatto che la *domus* è il rifugio e il riparo sicurissimo di ciascuno, un luogo "che non tollera [...] ingerenze di alcun tipo" (così Licandro), sicché procedere alla *in ius vocatio de domo* significa esercitare una *vis* contro il *vocandus*. D'altro canto va ricordato che nella fase più antica l'inimante, qualora il *vocandus* non avesse accettato spontaneamente di seguirlo innanzi al magistrato, avrebbe potuto usare la forza per costrin-gerlo, sicché l'*in ius vocare de domo* avrebbe anche potuto tradursi nell'uso della forza per *extrahere* l'intimato *de domo sua* in palese contraddizione con il principio della inviolabilità della *domus*, intesa come *tutissimum refugium*.

Da tempo si è notata una significativa analogia del brano gaiano con un famoso passo di Cicerone:

Cic. de domo 41.109: *Quid est sanctius, quid omni religione munitius, quam domus uniuscuiusque civium? Hic arae sunt, hic focī, hic di penates, hic sacra, hic religiones, caerimoniae continentur; hoc refugium est ius sanctum omnibus, ut inde abripi neminem fas sit.*

Tralascio qui volutamente di soffermarmi sugli aspetti sacrali che emergono in modo chiarissimo e pressoché esclusivo dalla visione ciceroniana della *domus* e che, forse, sono sottesi allo stesso passo gaiano. Quel che mi preme sottolineare è la risalenza dell'idea che la 'casa/*domus*' non può essere violata neppure per compiere un atto lecito e cioè far valere il proprio legittimo diritto di *in ius vocare* chi vi abita.

Il divieto, come detto, venne meglio precisato e circoscritto, nel corso dei secoli, con ogni probabilità anche in dipendenza del progressivo abbandono delle eventuali caratteristiche violente della *in ius vocatio* e della sua conseguente trasformazione in un atto verbale, seppur privato: fu ritenuta, così, lecita la *in ius vocatio* nell'ipotesi in cui il *vocandus* avesse consentito che l'invitante entrasse in casa (*aditum ad se praestet*) o anche qualora egli si facesse scorgere dall'esterno (per entrambi i casi vd. D. 2.4.19 Paul. 1 *ad ed.*); altrettanto lecita fu giudicata la *in ius vocatio* se essa venisse posta in essere dalla soglia di casa (*ab ianua*) o in luoghi pubblici o aperti al pubblico come il bagno o il teatro (D. 2.4.20 Gai. 1 *ad leg. XII tab.*).

Un punto di svolta nella storia della tutela del domicilio si ha con la legge sillana dell'81 a.C., la *lex Cornelia de iniuriis*, la quale introduce una azione apposita, l'*actio iniuriarum ex lege Cornelia*, a tutela di chi abbia subito una violazione *in* della propria *domus*. La legge va ovviamente inserita nell'ambito delle riforme di Silla volte a ripristinare l'ordine pubblico dopo il periodo di lotte politiche e di guerra civile e delle gravissime turbolenze conseguenti. Essa però non ebbe effetti solo contingenti. La sua applicazione durò nei secoli e i giuristi contribuirono a mano a mano a definire meglio l'ambito di applicazione e di estensione, delineando una serie di fattispecie perseguibili, che possono essere paragonabili alla nostra violazione di domicilio.

È fondamentale in proposito un passo di Ulpiano che affronta in modo globale tutta la tematica attinente, consentendo anche di intravedere alcune linee del dibattito giurisprudenziale in materia:

D. 47.10.5 pr. 5 (Ulp. 56 *ad ed.*): *Lex Cornelia de iniuriis competi ei, qui iniuriarum agere voluit ob eam rem, quod se pulsatum verberatumve domumve suam in introitum esse dicit. (...) Lex itaque Cornelia ex tribus causis dedit actionem: quod si pulsatus verberatusve domusve eius in introitu sit. Apparet igitur omnem iniuriam, quae manu fiat, lege Cornelia contineri.*

2. *Domum accipere debemus non proprietatem domus, sed domicilium. Quare siue propria domus quis habitaverit siue in conducto vel gratis siue hospitio receptas, haec lex locum habebit.* 3. *Quid si quis in villa habitet vel in hortis? Idem erit probandum.* 4. *Ei si dominus fundum locaverit inique eum impetatus factus sit, colonus aget, non dominus.* 5. *Si tamen in fundum alienum, qui domino colebatur, introitum sit, Labeo negat esse actionem domino fundi ex lege Cornelia, quia non possit ubique domicilium habere, hoc est per omnes villas suas. Ego pato ad omnem habitationem, in qua pater familias habitat, pertinere hanc legem, licet ibi quis domicilium non habeat. Pomponius enim studiorum causa Romae agere: Romae utique domicilium non habet et tamen dicendum est, si in domus eius introitu fuerit, Corneliam locum habere. Tantum igitur ad mentoria vel stabula non pertinebit: ceterum ad hos pertinebit, qui inhabitant non momenti causa, licet ibi domicilium non habeant.*

A esso va aggiunta la lettura di un breve frammento di Paolo:

D. 47.10.23 (Paul. 4 *ad ed.*): *Qui in domum alienam invito domino introet, quamvis in ius vocat, actionem iniuriarum in eum competere. Officium aut.*

Non intendo ovviamente ripercorrere qui tutte le problematiche presenti nei due passi riportati. Il primo del resto è stato ampiamente analizzato dalla dottrina in sede

di ricostruzione della *lex Cornelia de iniuriis* e della sua interpretazione giurisprudenziale. Il secondo riguarda il problema specifico dei limiti che la inviolabilità della *domus* pone all'esercizio della *in ius vocatio*, su cui ci siamo già soffermati (e anch'esso ha suscitato un fitto dibattito tra i romanisti). Desidero cogliere di questi due passi solo alcuni aspetti essenziali, che mi paiono in linea di massima maggiormente confrontabili con l'esperienza moderna cui mi sono riferito all'inizio. Riprendo i punti già evidenziati in ordine a essa:

– la tutela è accordata contro le violazioni del 'domicilio', inteso come luogo, indicato dalla stessa *lex Cornelia* nel modo più semplice e diretto con il segno '*domus*'; per Ulpiano si tratta dell'*'abitazione/habitatio'* e a nulla rileva esserne o meno proprietari: anche il conduttore è tutelato;

– la legge punisce (con azione penale privata) la violazione posta in essere *in*, con violenza, rafforzando così la tutela dell'*'inviolabilità'* del luogo, la quale era già contemplata dalla normativa decemvirale e dall'applicazione che di essa si aveva tramite l'interpretazione giurisprudenziale;

– si puniscono gli atti lesivi dell'*'inviolabilità'*, anche qualora essi siano posti in essere contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escludere', clandestinamente, 'con l'inganno'; è probante il passo paolino che espressamente si riferisce alla situazione di chi si introduce nella *domus* altrui *invito domino*, contro la volontà del proprietario (si discute però in dottrina se l'*actio iniuriarum* accordata in questo caso già da Oflilio, sia quella *ex lege Cornelia* o quella ordinaria).

Sull'ultimo punto è opportuno anche ricordare che l'espressione *invito domino* non va probabilmente intesa nel senso della necessità di una espressa proibizione del *dominus*, bensì nel senso della mancanza di un suo consenso (all'ingresso nella *domus*). Varie fonti giurisprudenziali, ancorché relative ad altre materie, paiono in merito alquanto significative. Si possono citare a titolo esemplificativo tre passi che riguardano temi disparati come il pagamento del terzo (e la sua efficacia liberatoria anche *invito et ignorante* il debitore), il *procurator*, le servitù:

D. 3.5.38(39) (Gai. 3 *de verb. oblig.*): *Solvendo quisque pro alio licet invito et ignorante liberat eum: quod autem alicui debetur, alii sine voluntate eius non potest iure exigere. Naturalis enim simul et civilis ratio suavit alienam conditionem meliorem quidem etiam ignorantis et invito non facere posse, deterorem non posse.*

D. 3.3.8.1 (Ulp. 8 *ad ed.*): *Invitus procurator non solet dari. Invitum accipere debemus non eum tantum qui contradicit, verum eum quoque qui concessisse non probatur.*

D. 8.2.5 (Ulp. 17 *ad ed.*): *Invitum autem in servitutibus accipere debemus non eum qui contra dicit, sed eum qui non consentit. Ideo Pomponius libro quadragesimo et infantes et furiosum invitos recte dicit aut: non enim ad factum, sed ad ius servitutis haec verba referuntur.*

Per concludere, la griglia interpretativa abbozzata consente, a mio avviso, di individuare un nucleo essenziale di 'principi' giuridici (o forse, meglio, di criteri o di canoni), che caratterizza la tutela del domicilio sia nell'esperienza romana, sia in quella mo-

derma. Mi pare che ciò accada sia nella dimensione linguistica, sia in quella più strettamente giuridica dalla prima evocata. L'aver concentrato l'attenzione sui due poli opposti della nostra tradizione giuridica (Roma e il presente moderno, inteso come compresivo dell'esperienza ottocentesca) può certo essere in parte fuorviante, e indurre a ritenere che vi sia stato un salto di secoli, come se il presente abbia recepito direttamente l'antico. È ovvio, ma forse non è superfluo sottolinearlo, che tra l'antico e l'oggi vi è una storia giuridica articolatissima, che ha traghettato la concezione e le soluzioni romane sino a noi, attraverso vicende che andrebbero ricostruite e confrontate con i due poli qui presentati. L'indagine andrebbe estesa anche ad altre esperienze giuridiche moderne e contemporanee, che possono aver avuto diretta influenza sul legislatore italiano su temi di stretta attualità che si rapportano in senso lato alla tutela del domicilio (penso alla normativa sulla *privacy*, recentemente introdotta nel nostro Paese, per la quale il modello è in larga parte quello anglosassone). Le prospettive sono senz'altro suggestive e meriterebbero uno studio apposito. Gli appunti che qui propongo hanno però solo lo scopo di tentare di mostrare come la comparazione storica (o diacronica che dir si voglia), che prenda spunto dal diritto romano, dia l'opportunità di cogliere gli istituti nel loro porsi iniziale e così di valutarne meglio gli elementi di lunga durata, rispetto a quelli transuenti legati alle peculiarità dei luoghi e dei momenti. Talora soffermarsi sugli *essenzialia* consente di prendere le distanze dalla ridondanza dei dati giuridici che la contemporaneità troppo spesso ci propone. Si riesce, forse, così a 'comprendere' meglio, il che è, a mio giudizio, presupposto imprescindibile per 'agire' bene.